



CONFINDUSTRIA FIRENZE

**REGOLAMENTO
SEZIONI
MERCEOLOGICHE**

INDICE

ART. 1	Costituzione	pag.3
ART. 2	Scopi	pag.3
ART. 3	Ammissione – Iscrizione	pag.3
ART. 4	Composizione	pag.3
ART. 5	Gruppi	pag.3
ART. 6	Organi della Sezione	pag.4
ART. 7	Eleggibilità alle cariche sociali nella Sezione	pag.4
ART. 8	Durata e requisiti delle cariche sociali nella Sezione	pag.4
ART. 9	Assemblea	pag.4
ART. 10	Convocazione- Costituzione- Deliberazioni	pag.5
ART. 11	Presidente	pag.5
ART. 12	Vice Presidenti	pag.6
ART. 13	Consiglio Direttivo	pag.6
ART. 14	Riunioni del Consiglio	pag.6
ART. 15	Componenti della Giunta dell'Associazione espressi dalla Sezione	pag.6
ART. 16	Delegato per la Piccola Industria	pag.7
ART. 17	Segreteria	pag.7
ART. 18	Regolamento secondario	pag.7
ART. 19	Norma di chiusura	pag.8

ART. 1

Costituzione

Sono costituite nell'ambito dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze (di seguito Confindustria Firenze) le Sezioni merceologiche ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale.

L'istituzione e la modifica delle Sezioni e la definizione dei relativi ambiti, sono deliberate dalla Giunta dell'Associazione.

Il presente regolamento, predisposto in conformità allo Statuto sociale di Confindustria Firenze ed approvato dalla Giunta dell'Associazione, disciplina il funzionamento delle Sezioni merceologiche.

ART. 2

Scopi

Alle Sezioni merceologiche, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione, sono affidate funzioni consultive, di animazione e di coordinamento per quanto attiene ai problemi particolari del ramo di attività esercitata.

In particolare, le Sezioni merceologiche:

- svolgono la loro attività secondo gli indirizzi generali dell'Associazione;
- eleggono i 40 componenti della Giunta dell'Associazione previsti dall'art. 15.1 lettera g) dello Statuto sociale;
- esaminano i problemi particolari del ramo di attività esercitata dalla Sezione avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- elaborano idonee soluzioni a tali problemi e le propongono ai competenti organi dell'Associazione;
- individuano iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi e gli obiettivi della propria Sezione, proponendone l'attuazione ai competenti organi dell'Associazione;
- possono esercitare attività di relazioni istituzionali, esclusivamente su delega del Presidente dell'Associazione.

ART. 3

Ammissione - Iscrizione

Sulla domanda di ammissione a socio, il Presidente della Sezione rende un parere non vincolante al Consiglio Direttivo dell'Associazione per le determinazioni previste dall'art. 5.2 dello Statuto sociale.

All'atto di ammissione all'Associazione, le imprese sono iscritte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione alla relativa Sezione merceologica in base alla natura dell'attività esercitata. Le imprese che esercitano più rami di attività industriale sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni merceologiche corrispondenti. Le imprese iscritte in più Sezioni esercitano il diritto di voto esclusivamente nella Sezione nella quale sono iscritte per l'attività prevalente. Tuttavia, su esplicita e motivata richiesta dell'impresa, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può approvare l'iscrizione e l'esercizio del diritto di voto in una Sezione diversa.

ART. 4

Composizione

La Sezione merceologica è composta da tutte le imprese associate che esercitino, anche parzialmente, lo stesso ramo di attività ed iscritte con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5

Gruppi

Le Sezioni merceologiche possono deliberare di suddividersi e/o di aggregarsi in gruppi.

Nel caso di suddivisione in gruppi, ogni gruppo della Sezione nomina fra i propri componenti, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento, almeno un Referente di gruppo. I Referenti di Gruppo fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Nel caso di aggregazione di più Sezioni in gruppi, ciascuna Sezione è rappresentata dal proprio Presidente o da un suo delegato. I Presidenti delle Sezioni aggregate in gruppi nominano un Coordinatore del gruppo.

ART. 6
Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo della Sezione
- c) il Presidente

ART. 7
Eleggibilità alle cariche sociali nella Sezione

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i rappresentanti delle imprese (di cui all'art. 22.1 dello Statuto sociale) iscritte alla relativa Sezione merceologica, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 8
Durata e requisiti delle cariche sociali nella Sezione

Tutte le cariche della Sezione sono gratuite e sono riservate ai soci dell'Associazione.

La durata delle cariche della Sezione è la seguente:

- a) il Presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto per il biennio successivo (con le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento), nonché ogni qualvolta siano decorsi almeno due bienni consecutivi dall'ultimo mandato;
- b) i Vice Presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un biennio. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore;
- c) i componenti di Giunta spettanti alle Sezioni in Giunta durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non più di altri due bienni consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un biennio;
- d) la durata in carica del Delegato per la Piccola Industria è disciplinata dal Regolamento del Comitato per la Piccola Industria.

Determinano altresì l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica associativa di Sezione i casi previsti dall'art. 22.2 dello Statuto sociale dell'Associazione.

Non sono rieleggibili per un successivo biennio i componenti che non intervengano alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione per quattro volte consecutive.

ART. 9
Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci della Sezione merceologica in regola con il versamento dei contributi associativi.

Spetta all'Assemblea:

1) eleggere ogni biennio, entro la data dell'Assemblea degli anni pari:

- a) il Presidente della Sezione
- b) i Vice Presidenti della Sezione
- c) i componenti di Giunta spettanti alla Sezione, laddove previsto ai sensi dell'art. 15.1 lettera g) dello Statuto sociale
- d) il Delegato per la Piccola Industria

2) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione anche mediante l'approvazione del programma di attività del Presidente.

ART. 10

Convocazione- Costituzione- Deliberazioni

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero, ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci della Sezione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e inviato contestualmente per conoscenza al Presidente dell'Associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione ed è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti.

Ogni socio ha diritto all'attribuzione dei voti secondo le regole stabilite dall'art. 13.2 dello Statuto sociale.

È ammessa la facoltà di delega ad altro socio. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Le votazioni sono espresse, di norma, in forma palese. Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede necessariamente mediante scrutinio segreto.

ART. 11

Presidente

11.1 – Elezione primo biennio

Almeno 60 giorni prima della scadenza del suo mandato, il Presidente della Sezione, con il parere favorevole del Presidente dell'Associazione, formula una lista di non più di cinque imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Il Consiglio Direttivo elegge la commissione di designazione composta da tre membri scelti tra gli imprenditori indicati nella lista.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente della Sezione, la lista di cui al primo comma è formulata dai Vice Presidenti.

I membri della Commissione di designazione non sono eleggibili alla carica di Presidente della Sezione merceologica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei componenti della Sezione allo scopo di sottoporre all'Assemblea una o più indicazioni di candidati alla Presidenza.

11.2 – Conferma/elezione secondo biennio

Al termine del primo biennio, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo della Sezione dovrà verificare la disponibilità del Presidente alla rielezione per il secondo biennio; in tal caso non si costituirà la Commissione di designazione di cui ai commi precedenti: l'Assemblea della Sezione delibererà il rinnovo della carica per il secondo biennio. Qualora l'Assemblea non deliberi il rinnovo, si avvieranno le procedure di elezione previste per la prima nomina.

11.3 - Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) presenta all'Assemblea il programma di attività per il biennio;
- c) propone all'Assemblea i nomi dei Vice Presidenti in numero massimo di quattro;
- d) vigila sull'andamento e sull'attività del Consiglio Direttivo della Sezione, curando anche che gli organi dell'Associazione vengano tempestivamente informati delle iniziative, decisioni e problemi riguardanti la Sezione;
- e) fa parte della Giunta dell'Associazione;
- f) su specifica delega del Presidente dell'Associazione, può rappresentare l'Associazione stessa nei confronti delle Istituzioni locali.

La carica di Presidente della Sezione merceologica è incompatibile con quelle di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione e di Presidente di Sezione territoriale.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano d'età. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente eletto dura in carica fino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 12 **Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

I Vice Presidenti della Sezione:

- affiancano il Presidente e collaborano nell'esercizio delle sue funzioni;
- fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

ART. 13 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo della Sezione ha funzioni di indirizzo ed orientamento per la gestione dell'attività della Sezione.

Il Consiglio è composto:

- a) dal Presidente
- b) dai Vice Presidenti
- c) dal Past President
- d) dai referenti per ciascun Gruppo, nel caso di Sezioni articolate in Gruppi
- e) dai componenti di Giunta spettanti alla Sezione, laddove previsto ai sensi dell'art. 15.1 lettera g) dello Statuto sociale
- f) dal Delegato per la Piccola Industria

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il delegato del Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto ai sensi dell'art.23.3 dello Statuto sociale.

ART. 14 **Riunioni del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e inviato contestualmente per conoscenza al Presidente dell'Associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Sezione ed è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 15 **Componenti della Giunta dell'Associazione espressi dalla Sezione**

Per l'elezione dei Componenti della Giunta dell'Associazione espressi dalla Sezione ai sensi dell'art. 15.1 lettera g) dello Statuto sociale (di seguito "rappresentanti della Sezione in Giunta"), il Presidente della Sezione invia una lettera (anche a mezzo fax o posta elettronica) ai titolari delle imprese associate iscritte alla Sezione, per richiedere le eventuali candidature.

Tutte le candidature pervenute sono portate in votazione in Assemblea con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento; la lista dei candidati è una lista aperta.

Qualora pervengano candidature in numero inferiore ai componenti da eleggere, il Presidente della Sezione provvede ad integrare la lista dei nominativi da proporre all'Assemblea per la votazione.

Nel caso in cui la Sezione debba esprimere più di un rappresentante della Sezione in Giunta, ciascun socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei rappresentanti da eleggere, arrotondato per eccesso.

Il numero dei rappresentanti della Sezione in Giunta è determinato in proporzione ai contributi effettivamente versati dalla stessa sul totale complessivo esatto dall'Associazione nell'anno solare precedente l'elezione, così come risultante dal Bilancio ufficiale dell'Associazione nella voce "Ruolo Netto Incassato". Detta proporzione è pertanto calcolata sulla base della percentuale dei contributi versati dalle aziende ed utili per la chiusura del Bilancio dell'Associazione sul totale del Ruolo Netto Incassato ed è attestata dall'ufficio addetto all'Amministrazione Associati.

L'attribuzione dei componenti di Giunta spettanti alla Sezione merceologica è quindi determinata attraverso l'applicazione della percentuale di contribuzione di ciascuna Sezione, così come sopra definita ed arrotondata per eccesso fino alla seconda cifra decimale, al numero dei 40 rappresentanti totali spettanti alle Sezioni merceologiche e stabiliti dall'art. 15.1 lettera g) dello Statuto sociale. I risultati così ottenuti vengono arrotondati per eccesso all'unità superiore se la seconda cifra decimale è uguale o maggiore di cinque.

A titolo di esempio :

Sez. X → Percentuale di contribuzione sul totale Ruolo 6,30%

→ Numero di componenti spettanti sul totale di 40 non arrotondato 2,52 ($6,3\% \times 40 = 2,52$)

→ Numero di componenti spettanti per effetto dell'arrotondamento 3

Sez. Y → Percentuale di contribuzione sul totale Ruolo 6,20%

→ Numero di componenti spettanti sul totale di 40 non arrotondato 2,48

($6,2\% \times 40 = 2,48$)

→ Numero di componenti spettanti per effetto dell'arrotondamento 2

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più rappresentanti della Sezione in Giunta, subentra il primo dei non eletti o, in mancanza, si ripete la procedura di elezione.

ART. 16

Delegato per la Piccola Industria

Il Delegato per la Piccola Industria è eletto dai rappresentanti delle imprese appartenenti alla Sezione che occupino non più di quindici dipendenti, come previsto ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto sociale.

Per l'elezione del Delegato per la Piccola Industria, l'Associazione invia una lettera ai titolari delle imprese associate che occupino non più di quindici dipendenti, ove richiede la disponibilità alla candidatura.

Le candidature pervenute sono portate in votazione in Assemblea (degli aventi diritto) con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Qualora non pervengano candidature, il Presidente della Sezione propone all'Assemblea, per la votazione, il candidato Delegato per la Piccola Industria.

Il Presidente della Sezione non può presentare la propria candidatura.

ART.17

Segreteria

Nell'ambito degli uffici di Confindustria Firenze è costituita un'apposita segreteria per ogni Sezione merceologica.

ART. 18

Regolamento secondario

La Sezione può prevedere l'adozione di un regolamento secondario che, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dal presente regolamento, disciplini più dettagliatamente le procedure della Sezione che abbiano esclusiva rilevanza interna, fornisca soluzioni a problemi specifici della Sezione o dettagli le peculiarità specifiche proprie della Sezione.

Il Regolamento secondario è sottoposto all'esame dell'Assemblea della Sezione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed è approvato dalla Giunta dell'Associazione.

ART. 19
Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto sociale dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze.

